



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO,
AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010**

*Emanato con Decreto Rettorale n. 778 del 24 luglio 2024
Entrato in vigore in data 8 agosto 2024*



SERVIZIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia

Tel. +39 0332 21 9090

Email: servizio.pta@uninsubria.it - PEC: atenco@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO,
AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010**

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Capo I - Disciplina della figura del tecnologo	3
Art. 2 - Attività di competenza del tecnologo.....	3
Art. 3 - Requisiti di ammissione	3
Art. 4 - Impegno orario.....	4
Art. 5 - Incompatibilità.....	4
Art. 6 - Retribuzione	4
Art. 7 - Rapporto di lavoro	5
Capo II - Procedura di reclutamento	5
Art. 8 - Attivazione della procedura di reclutamento	5
Art. 9 - Procedura selettiva	6
Art. 10 - Commissione giudicatrice	7
Art. 11 - Prove d'esame.....	7
Art. 12 - Stipula del contratto.....	8
Art. 13 - Norme transitorie e finali.....	8
Art. 14 - Entrata in vigore.....	8

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di reclutamento, il regime giuridico, l'attività e il trattamento economico dei Tecnologi presso l'Università degli Studi dell'Insubria, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 24 bis della Legge 240/2010.
2. L'Università degli Studi dell'Insubria, nell'ambito della programmazione del personale e sulla base delle esigenze di fabbisogno, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, con il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea e da altri enti e organismi pubblici e privati.

Capo I - Disciplina della figura del tecnologo

Art. 2 - Attività di competenza del tecnologo

1. Il Tecnologo, nell'ambito dei progetti di ricerca gestiti dalle strutture dell'Ateneo, svolge attività di supporto sia tecnico che amministrativo. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di alto contenuto tecnico e professionale in funzione dello svolgimento delle attività di ricerca dell'Ateneo, nell'ambito delle direttive impartite dal Responsabile della ricerca o dal Responsabile della struttura. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei suddetti progetti di ricerca.
2. Il Tecnologo di I livello, in particolare, nell'ambito delle direttive impartitegli, svolge funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca; coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti.
3. Il Tecnologo di II livello, in particolare, svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Fermi restando i requisiti generali previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione pubblica i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Tecnologo di I livello: Diploma di Laurea V.O. (anteriori al D.M. 509/99), Lauree Specialistiche (LS) e Lauree Magistrali (LM) e particolare qualificazione professionale, da definire nel bando di selezione.
 - b. Tecnologo di II livello: Laurea (L) e particolare qualificazione professionale, da definire nel bando di selezione.
2. La particolare qualificazione professionale viene attestata da titoli post-universitari, quali master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca o diploma di specializzazione, attinenti alla professionalità richiesta per il posto messo a selezione, ovvero da precedente attività maturata nell'ambito di progetti di ricerca, di durata almeno biennale attinente al profilo messo a selezione.
3. Oltre ai titoli di studio e alla particolare qualificazione professionale, possono essere richiesti ulteriori requisiti specifici in relazione alla tipologia del profilo messo a selezione.

4. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un'Università straniera una laurea dichiarata equipollente al titolo di studio richiesto dal bando secondo la vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.

Art. 4 - Impegno orario

1. L'orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel quadrimestre.
2. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca cui il tecnologo collabora, agli incarichi ad esso affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.

Art. 5 - Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro di cui al presente Regolamento non è cumulabile né con altri contratti di lavoro subordinato e/o autonomi con enti pubblici o privati, né con analoghi contratti con quest'Ateneo o con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa dottorato di ricerca, assegni o borse di ricerca post laurea.
2. La posizione del tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno o, comunque, a tempo parziale superiore al 50% è incompatibile con l'attività libero professionale. Ad esso si applicano gli obblighi previsti in materia di incompatibilità, così come previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 6 - Retribuzione

1. Al tecnologo di I livello spetta una retribuzione lorda annua corrispondente all'Area delle Elevate Professionalità del vigente CCNL Comparto Università, da pagarsi in tredici mensilità. Il Consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle disponibilità finanziari dei singoli progetti di ricerca, all'atto dell'istituzione del posto stabilisce quale categoria stipendiale attribuire in relazione alle competenze e alle attività assegnate al Tecnologo.
2. Al tecnologo di II livello spetta una retribuzione lorda annua corrispondente all'Area dei Funzionari del vigente CCNL Comparto Università da pagarsi in tredici mensilità. Il Consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle disponibilità finanziari dei singoli progetti di ricerca, all'atto dell'istituzione del posto potrà stabilire quale categoria stipendiale attribuire in relazione alle competenze e alle attività assegnate al Tecnologo.
3. Alla retribuzione lorda come sopra definita si aggiunge una quota accessoria corrisposta annualmente, il cui importo è commisurato alla qualità della prestazione relativa all'attività oggetto del contratto, sulla base del giudizio espresso dai Responsabili delle attività. A tal fine, la qualità della prestazione è così graduata:
 - a. soglia, cui non corrisponde alcun riconoscimento della quota accessoria;
 - b. target, cui corrisponde il riconoscimento di una quota accessoria pari al 10% della retribuzione lorda annua come sopra definita;
 - c. eccellenza, cui corrisponde il riconoscimento di una quota accessoria fino al 20% della retribuzione lorda annua come sopra definita.

4. Non sarà corrisposta alcuna remunerazione per lo svolgimento di eventuali ore di lavoro straordinario. Le ore eccedenti potranno essere recuperate.
5. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico complessivo spettante, sia fondamentale che accessorio, e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione (a titolo esemplificativo: buoni pasto, trasferte autorizzate, quote di iscrizione a corsi di formazione/convegni ecc.) è posto a carico dei Fondi relativi ai progetti di ricerca di cui all'art. 1, co. 2, del presente Regolamento.
6. Tutti gli oneri relativi all'istituzione del posto di Tecnologo a tempo determinato sono posti a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca di riferimento, finanziato da enti esterni all'Ateneo. Tale progetto deve assicurare un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto e relativa eventuale proroga. È possibile il finanziamento di posti di tecnologo anche con fondi relativi a più progetti di ricerca, nel caso in cui le attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca siano trasversali a più progetti. Il posto di Tecnologo può essere finanziato anche utilizzando ritenute di Ateneo, ritenute di Struttura o residui di progetti di ricerca, finanziati da enti esterni, purché essi siano fatti confluire in un unico fondo di Ateneo e consentano di coprire tutti gli oneri economici.
7. Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati in coerenza con la normativa nazionale, con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 - Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato, di durata non inferiore a 18 mesi. Il relativo contratto è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni, fermo restando che la durata complessiva del contratto, nell'ambito dell'Ateneo, non può superare i cinque anni.
2. Il contratto di lavoro dovrà prevedere anche gli obiettivi attesi declinati in termini annuali. Gli obiettivi attesi dovranno essere realizzabili, rilevanti, misurabili.
3. Il rapporto può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
4. In nessun caso, il rapporto di lavoro può eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato e non può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.
5. Ai Tecnologi si applicano le disposizioni disciplinanti il rapporto di lavoro, l'estinzione del medesimo e le norme disciplinari stabilite dal vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, in quanto compatibili con il presente Regolamento.

Capo II - Procedura di reclutamento

Art. 8 - Attivazione della procedura di reclutamento

1. Nell'ambito della programmazione annuale e triennale, i Dipartimenti possono richiedere l'attivazione di procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato.
2. A tal fine, è necessaria una circostanziata delibera del Consiglio di Dipartimento nella quale siano evidenziati:

- a. il programma di ricerca in relazione al quale il Tecnologo è chiamato a fornire il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante al medesimo;
 - b. la durata del contratto, individuata in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 bis della Legge 240/2010;
 - c. il livello del Tecnologo (I o II);
 - d. il regime di impegno richiesto, a tempo pieno o a tempo parziale;
 - e. la categoria stipendiale richiesta e la quota di salario accessorio da riconoscere al Tecnologo.
3. La richiesta del Dipartimento, corredata dal progetto di ricerca, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Procedura selettiva

1. L'avviso di indizione della selezione per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato è emanato con Disposizione del Direttore Generale, pubblicato sul sito dell'Ateneo e inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione in italiano e in inglese sui rispettivi siti e canali previsti e deve contenere:
- a. la descrizione del programma di ricerca nell'ambito del quale il Tecnologo è chiamato a svolgere la propria attività;
 - b. il numero dei posti e il relativo livello;
 - c. la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
 - d. la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico;
 - e. le competenze richieste, i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
 - f. i termini di presentazione delle domande di partecipazione, che non possono essere inferiori a 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
 - g. le modalità di invio delle domande di partecipazione;
 - h. l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento, come previsto dal successivo art. 11 del presente Regolamento, nonché il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova;
 - i. la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
 - j. i titoli valutabili, ove previsto e il punteggio massimo attribuibile complessivamente;
 - k. il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati;
 - l. il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione.

Il bando deve contenere altresì informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri, sul trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

2. I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione e all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 10 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale nel rispetto del principio delle pari opportunità, ed è formata da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori anche esterni all'ateneo, tra personale tecnico-amministrativo, tra dirigenti, tra esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e/o in organizzazione e/o selezione del personale.
2. Alle Commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti per l'accertamento delle competenze linguistiche, informatiche e specialistiche.
3. La Commissione giudicatrice predetermina i criteri per la valutazione dei candidati e deve concludere i lavori entro massimo 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali. Il risultato della valutazione dei titoli è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 11 - Prove d'esame

1. La Commissione effettua la selezione secondo le modalità di volta in volta definite nell'avviso di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.
2. Le prove d'esame, finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire, potranno consistere nello svolgimento di prove scritte, e/o teorico-pratiche, e/o pratiche, e/o colloqui, e/o prove attitudinali.
3. Verrà inoltre verificato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
4. Il calendario delle prove sarà notificato ai candidati non meno di 15 giorni prima del loro svolgimento, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Il calendario potrà essere definito nell'avviso di selezione, rivestendo in tal caso valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Le prove si intendono superate con una valutazione di almeno 21/30 o equivalente.
6. Nel caso di selezioni che prevedano una valutazione dei titoli, il punteggio complessivo attribuito ai titoli non può superare il 30% del punteggio complessivo. I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono indicati nell'avviso di selezione. I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare nelle categorie di titoli valutabili. Il possesso dei titoli dovrà essere documentato mediante autocertificazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
7. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle prove e dei titoli, ove previsti.
8. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
9. I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare nelle categorie di titoli valutabili.
10. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati. Gli atti concorsuali sono approvati con provvedimento del Direttore Generale.



Art. 12 - Stipula del contratto

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipuleranno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di lavoro a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale relativo ai redditi da lavoro dipendente.
2. Ai sensi dell'art. 24 bis, comma 5, della Legge 240/2010, i contratti disciplinati nel presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico amministrativo dell'Università.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

1. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del comparto Università, dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e alla Legge n. 240/2010.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.